



IL GIUDICE DELEGATO

DOC. N° 1

RG 6852/010

sciogliendo la riserva,

letto il ricorso depositato in data 8/2/2010 con cui **[redacted]**

[redacted] ha chiesto ex art. 700 cpc di ordinare alla Banca Monte dei Paschi di

Siena spa l'immediata interruzione e/o sospensione di qualsiasi operazione

bancaria e/o prelievo sul conto corrente di appartenenza del ricorrente

affidente il presupposto rapporto IRS del 10/9/2007, in quanto assolutamente

illegittima per violazione della norma sulla trasparenza bancaria e per

l'assenza di autorizzazioni specifiche;

letta la memoria di risposta di Banca Monte dei Paschi di Siena spa;

ritenuto che nel caso in esame manca il requisito del periculum in mora in

quanto lo stesso consiste un pregiudizio imminente ed irreparabile, mentre la

ricorrente ha lamentato un pregiudizio eminentemente economico,

consistente nell'illegittimo prelievo di somme di danaro da parte della

resistente dal proprio conto corrente; ritenuto che tale danno è facilmente

quantificabile, poiché le somme prelevate sono indicate negli estratti conto

inviati dalla banca, soggetto solvibile e quindi in grado di risarcirlo se l'esito

dell'azione di merito prospettata dalla ricorrente dovesse essere ad essa

favorevole;

rilevato che la ricorrente non ha dedotto né dimostrato che detti prelievi di

danaro, se protratti nel tempo, sarebbero idonei a determinare la crisi

economico-finanziaria ed il conseguente fallimento dell'azienda, della quale

non è stata dimostrata l'effettiva consistenza patrimoniale;

rilevato che la ricorrente si è limitata a dedurre che a " causa del susseguirsi

di tali prelievi ingiustificati, vi possa essere uno scoperto bancario con

conseguente segnalazione del correntista alla centrale rischi " ;

N° 1 copie
aut. *Usc. Tribunale*
Al Sig. *Avv. Rago*
Facciate N° 3
Corrisposti Diritti
in Marche per L./E
1. 3186
Roma, 26 APR. 2010
IL CANCELLIERE
[Signature]



2,
me
16
1

[Handwritten mark]

ritenuto che tale deduzione non è stata supportata da idonea documentazione sulle movimentazioni bancarie della ricorrente e sulle sue disponibilità economiche e pertanto è sfornita di prova anche con riferimento all'imminenza di detto pericolo; ritenuto che l'assenza del requisito del periculum esime il Giudice dall'indagare sull'esistenza del concorrente requisito del fumus boni juris e che pertanto che il ricorso è infondato e va respinto; ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

PQM

Respinge il ricorso come in atti proposto da [redacted] e lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi €1432,00 di cui € 750,00 per onorari e € 682,00 per diritti di procuratore, oltre spese generali, Iva e Cap.

Si comunichi.

Roma 14/3/2010

IL GIUDICE

FA
15 MAR. 2010

Depositato in Cancelleria
Roma, il 15 MAR. 2010
IL CANCELLIERE C1
M. Teresa Porti



gr

N° 2 copie
esecutive
Al Sig. M. Teresa
Fascicolo N° 3
Corrispetti Diritti
in Marche per L/E
2.10.62
Roma, 12/4/10
IL CANCELLIERE



2



Rilasciato
tit. esec + 1
copie 10 APR 2010